



COMUNE DI ISOLA RIZZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22.6.2015)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, ai sensi dell'art.63 dello stesso decreto, i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio della concessione le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.

Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore, la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga

della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 3 bis

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio.

2. La Giunta Comunale può definire apposite regole per il rilascio di occupazioni con strutture di cortesia nel rispetto del decoro urbano e/o finalizzate al miglioramento dello stesso. A tal fine possono essere ammessi, a titolo esemplificativo, porta biciclette, panchine, fioriere ed altri elementi anche ad integrazione di quanto già previsto a titolo esemplificativo negli allegati al presente

regolamento. Inoltre, l'atto di Giunta dovrà indicare i criteri e le caratteristiche delle strutture che verranno autorizzate nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

3. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili, da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi e l'accesso dei mezzi di soccorso.

4. Le occupazioni di suolo pubblico con elementi di arredo finalizzato alla somministrazione di alimenti e bevande sono concesse unicamente ai pubblici esercizi che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande. In tali casi l'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata compatibilmente con le norme del Codice della Strada nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune, salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, nuove strutture di arredo, parapetti, ecc. poste a margine dello spazio occupato, laddove necessario.

5. In caso di attività artigiane del settore alimentare, è consentita l'occupazione di suolo pubblico, previo rilascio di apposita autorizzazione, con strutture di cortesia secondo regole e criteri definite dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 2, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di commercio e del regolamento edilizio.

6. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali e in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza culturale, le autorizzazioni/concessioni potranno essere rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dalla Giunta Comunale, anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

7. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o coperture di altra foggia aventi carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2,00 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sui marciapiedi; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.

8. Per le occupazioni con strutture denominate Dehor si rinvia alle norme presenti nel Regolamento Edilizio.

9. In ogni caso, le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali sono consentite nei limiti del fronte dell'esercizio commerciale cui fanno riferimento.

10. Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1) L'istruttoria per il rilascio dell'atto di concessione verrà assegnata ad idoneo personale individuato con apposito provvedimento, nel rispetto del d.lgs. 267/2000 (1).
- 2) il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
- 3) l'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richie-

sta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno due categorie la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 50%;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato A al presente Regolamento.
- ~~3. Le frazioni di tariffa sino a L. 5 sono arrotondate alle L. 10 inferiori e quelle oltre L. 5 sono arrotondate alle L. 10 superiori.~~

Art. 11

Classificazione delle strade

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche (2):

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

1. VIA G. MARCONI
2. VIA MARGATTONI
3. VIA G. MAZZINI
4. VIA NUOVA
5. VIA PARROCCHIA
6. VIA ROMA
7. VIA SABBIONARE

8. VIA J. SELVA
9. VIA TRANSPOLESANA
10. VIA BARBIERI
11. VIA BROGGIO
12. VIA CADUTI DI NASSIRIYA
13. VIA CAPITELLO
14. VIA SALVO D'ACQUISTO
15. VIA DEGLI ALPINI
16. VIA L. FERRARI
17. VIA G. FUMANELLI
18. VIA GIOVANNI XXIII°
19. VIA I MAGGIO
20. VIA IV NOVEMBRE
21. VIA VIVALDI
22. PARCHI E AREE VERDI COMUNALI DEL CENTRO (MUNICIPIO, PALESTRA, GIOVANNI XXIII°, SAN MARCO)
23. PIAZZE E PIAZZALI (PIAZZA ROMA, PIAZZA MERCATO, PIAZZA CIMITERO)

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

24. VIA ADIGE
25. VIA PIAVE
26. VIA V. BELLINI
27. VIA DON CALABRIA
28. VIA CASALANDRI
29. VIA CASALATI
30. VIA CASALINO
31. VIA CASOTTI
32. VIA CONCHE
33. VIA CORTE CAPRA
34. VIA CORTE CASALINO
35. VIA CORTE CHIOCCIOLA
36. VIA F. DE ANDRE'
37. VIA DEL COMMERCIO
38. VIA DEL LAVORO
39. VIA DELL'ARTE
40. VIA DELL'ARTIGIANATO
41. VIA DONATORI DI SANGUE
42. VIA G. FAVRETTO
43. VIA MAESTRI DEL LAVORO
44. VIA DONIZETTI
45. VIA MANEGA
46. VIA P. MASCAGNI
47. VIA MERLE
48. VIA MINCIO
49. VIA MUSELLE
50. VIA PIGANZO
51. VIA PO

52. VIA PREVESINE
53. VIA G. PUCCINI
54. VIA G. ROSSINI
55. VIA ROVERI
56. VIA A. SALIERI
57. VIA SAN FERMO
58. VIA CORTE POLANDRO
59. VIA SAN MARCO
60. VIA SAN PAOLO
61. VIA SAN PIETRO
62. VIA G. VERDI
63. VIA XXV APRILE
64. VIA DECIMA
65. VIA BASSA
66. VIA SAN SALVARO
67. VIA BOVOLINO
68. STRADONE DELL'OLIO
69. VIA ORMEOLO
70. VIA BROLETTI
71. VIA CASARI
72. VIA MANDELLA
73. VIA RABBIA
74. VIA SCUDELLARI
75. VIA VESCOVA
76. PERCORSO PEDONALE VIA DE ANDRE'
77. PERCORSO PEDONALE TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA S. D'ACQUISTO
78. PARCHI E AREE COMUNALI ESTERNE (PESA)

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

(2) Come modificate con delibere di Giunta Comunale: n. 9 del 27.01.2004; n. 32 del 23.04.2004; n. 63 del 20.07.2005; n. 61 del 12.09.2007; n. 106 del 17.11.2009.

Art. 12

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dalla medesima concessione o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. La titolarità della concessione, per la quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 13

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

Art. 14

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del novanta per cento.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.
6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione del quaranta per cento.
7. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base prevista nell'art. 15 del presente Regolamento e richiamato nell'Allegato A del presente Regolamento per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 17. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Nel caso di occupazioni temporanee tale importo deve essere ulteriormente moltiplicato per il coefficiente di durata dell'occupazione e per il numero dei giorni di occupazione.

Art. 15

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria II categoria
€. 1,00 €. 0,50

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa di base annua per metro quadrato o metro lineare è determinata come segue:

Occupazione del suolo

I categoria II categoria
€. 20,00 €. 10,00

Art. 16

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione e coefficiente di durata dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 15 del presente Regolamento.

2. Il coefficiente di durata dell'occupazione stabilisce la riduzione della tariffa base per le occupazioni di durata inferiori alle 24 ore.

Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 17 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,2 e superiore a 2.

Art. 17

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/ coefficiente di durata dell'occupazione:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFICIENTI OCC. PERMANENTE	COEFICIENTI OCC TEMPORANEA
a) Spazi soprastanti o sotto- stanti il suolo	0,4	0,4
b) attività edilizia	1	0,5
c) <i>Per le tende esenzione a seguito di modifica regolamento con delibera n. 2 del 9.3.2010 – art. 19 bis.</i>		
d) pubblici esercizi e attività commerciali	1	1
e) venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione di mercati		0,2

f) fiere e festeggiamenti esclusi spettacoli viaggianti		0,2
g) installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,4
h) altre attività	1	1

Tabella dei coefficienti di durata dell'occupazione:

DURATA OCCUPAZIONE	COEFICIENTI OCC. PERMANENTE	COEFICIENTI OCC TEMPORANEA
a) Fino a 12 ore		0,5
b) fino a 24 ore		0,8
c) da un giorno a 29 anni	1	1

- art. 17, punto d) che tratta del coefficiente pubblici esercizi, passa da 1,2 a 1 con conseguente modifica dell'allegato A) relativamente al valore della tariffa per occupazioni temporanee punto 6 e occupazioni permanenti punto 4;
- art. 17 punto f) che tratta del coefficiente fiere e festeggiamenti escluso spettacoli viaggianti che passa da 0,5 a 0,2 con conseguente modifica dell'allegato A) relativamente al valore della tariffa per occupazioni temporanee punto 8;
- art. 17 a seguito dell'introduzione dell'articolo 19 bis "Esenzioni", (sotto meglio precisato) si toglie il punto h) che tratta del coefficiente occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali e sportive e conseguentemente si toglie il punto 9 dell'allegato A) relativo al valore della tariffa per occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive. Il nuovo punto h) dell'art. 17 tratta del coefficiente "altre attività" e conseguentemente il nuovo punto 9 dell'allegato A) è relativo al valore della tariffa per "altre attività" (3).

(3) modificato con delibera n. 17 del 16.02.1999.

Art. 18

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone dovuto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (4).
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI ISOLA RIZZA -VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- COSAP", ~~con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore.~~
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato con le stesse

modalità di cui al comma 4.

6. Per importi superiori a € 260,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 4, in 4 rate trimestrali anticipate di eguale importo, aventi scadenza ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre.

7. Il canone minimo dovuto, sarà di € 10,00, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

(4) (modifica con delibera n. 10 del 02.03.2000)

Art. 19

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel successivo comma 5° del presente articolo.

5. La riscossione coattiva del canone, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602; se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti i cui alla lettere b), comma 5, dello stesso art. 52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 19 bis

Esenzioni

1 Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Pubblici per finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive.
- b) le tabelle indicative delle stazioni delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di

trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni temporanee aventi finalità politiche, sindacali, sportive, socio - culturali senza scopo di lucro.

2 Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a due ore;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

f) Le occupazioni temporanee effettuate da Associazioni, Organizzazioni ed Onlus, per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, religiose, ricreative e sportive, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie patrociniate o espressamente esentate dall'Amministrazione Comunale.

g) Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili (5).

(5) *(Modifica con delibera di C.C. n. 2 del 09.03.2010)*

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di occupazione abusiva oltre al pagamento di un'indennità a norma del 6° comma dell'art.2 del presente Regolamento, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma dell'indennità suesposta, né superiore al doppio della stessa.

2. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rila-

sciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento **si intendono rinnovate sino alla loro scadenza naturale sono rinnovate a richiesta del titolare**, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

~~3. I soggetti di cui all'art. 12, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1° gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.~~

~~4. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.~~

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)

Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori

Esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili

Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità

Spettacoli viaggianti e circensi

Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive e deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici

Fioriere e simili

Dehors

Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili

Insegne pubblicitarie e bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo

Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze

Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.

Spazi riservati al parcheggio privato

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio

Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne

Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo

Dissuasori stradali

Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti

Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi

Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione *di* lavori edili e simili

Dehors

Fioriere e simili

Aree mercatali

Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

Tende parasole

Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo

Cavidotti, elettrodotti e simili

Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

Cisterne e serbatoi interrati in genere

Cavidotti interrati

Condotte e tubazioni interrate

Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità

Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

**TARIFE EURO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° CATEGORIA	II° CATEGORIA
1) tariffa base per occupazioni temporanee di suolo a mq. o ml. a giorno	1,00	0,50
2) tariffa per occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo a mq. o ml. a giorno	0,40	0,20
3) tariffa per occupazioni temporanee con tende e simili a mq. o ml. a giorno		
4) tariffa per occupazioni temporanee per attività edilizia a mq. a giorno	0,60	0,30
5) tariffa per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto a mq. al giorno (fino a 12 ore)	1,00	0,50
6) tariffa per occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali a mq. al giorno	0,50	0,25
7) tariffa per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,25	0,12
8) tariffa per occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a mq. al giorno	0,25	0,12
9) altre attività	1,00	0,50

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° CATEGORIA	II° CATEGORIA
1) tariffa base per occupazioni permanenti di suolo al mq. o ml. all'anno	20,00	10,00
2) tariffa per occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo a mq. o ml. all'anno	5,00	2,50
3) tariffa per occupazioni permanenti con tende e simili a mq. o ml. all'anno		
4) tariffa per occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi e attività commerciali a mq. o ml. all'anno	20,00	10,00
5) tariffa per occupazioni permanenti con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi valida per i primi due anni di applicazione del canone	1,00 per ciascun utente	1,00 per ciascun utente
6) tariffa per occupazioni permanenti con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi al ml. applicabile a decorrere dal terzo anno di applicazione del canone	0,50	0,50